

## INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. GREEN PASS)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (in seguito GDPR) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la/lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alle misure di contenimento richieste per contrastare l'epidemia di Covid-19 negli ambienti di lavoro, saranno trattati con le seguenti finalità e modalità:

- 1) **Finalità del Trattamento** - Prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela della salute delle persone in azienda, collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie.
- 2) **Base giuridica** - motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e modificazioni. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale dall'art. 9 par.2 lettera b) del GDPR. Obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20); art. 6.1. lett. c) ed art. 9.2, lett. b) Reg. UE 216/79; art. 3 del DL 127/2021; Par. 1 Provv. Garante Privacy 05.06.2019 .
- 3) **Dati raccolti**  
Il titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi dell'interessato che risultano dalla scansione del codice QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l'informazione relativa all'esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde. In caso di sospetto sull'identità dell'interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale l'esibizione di un documento di riconoscimento per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code.
- 4) **Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati** - Nel caso di rifiuto dell'esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l'accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.
- 5) **Accesso ai dati** - I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in particolare dal responsabile dell'ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
- 6) **Modalità e periodo di conservazione** - I dati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali, sono conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
- 7) **Esercizio dei diritti** - Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al recapito [privacy@usi.it](mailto:privacy@usi.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- 8) **Titolare del Trattamento** - Contitolari del trattamento sono le seguenti società del Gruppo USI:

USI SpA – Via Eschilo, 191 00125 Roma
USI DOC Srl - Via Eschilo, 191 00125 Roma
Villa del Lido Srl - Viale del Lido, 3 00122 Ostia Lido RM
Casa di Cura Marco Polo Srl - Viale Marco Polo, 41 00154 Roma

- 9) **Modalità di esercizio dei diritti** - È possibile esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o richiedere chiarimenti in materia di tutela dati personali, scrivendo a UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE SpA, Via Eschilo 191 00125 Roma, o all'indirizzo e-mail [privacy@usi.it](mailto:privacy@usi.it).

### INFORMAZIONI IMPORTANTI CONTRO IL CORONAVIRUS - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

in relazione all'obbligo di possedere e a richiesta esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9.2 del DL 22 aprile 2021, n. 52:

- tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della prescrizione;
- L'Azienda verifica il rispetto della prescrizione tramite controlli effettuati all'ingresso o a campione da personale formalmente autorizzato, munito dell'app di verifica nazionale denominata VERIFICAC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Oltre all'app "VerificaC19", potranno essere utilizzate specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
- I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della già menzionata certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
- L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi indicati è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.